

**"ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD -
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Costituita il 15 aprile 1988

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede

ART.1. - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** con durata indeterminata e con sede in Venezia (VE).

L'Associazione assume personalità giuridica di diritto privato. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa è retta dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

L'Associazione aderisce ad ACSI, Ente di Promozione Sportiva Sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge. L'Associazione si riserva, in qualunque momento, di variare od aggiungere affiliazioni ad altri Enti di promozione sportiva.

L'associazione è assoggettata al riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ACSI e si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto, al regolamento della ACSI e delle organizzazioni nazionali ed internazionali sportive a cui gli stessi aderiscono, di cui l'associazione riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle FSN, dagli EPS e dalle DSA di appartenenza anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2021.

L'associazione si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART.2. - LOGO

Il logo dell'Associazione è costituito da un "guidone" di colore giallo (in notazione esadecimale #ffff100) recante il numero romano "III" in colore nero orientato verso destra e sostenuto da un cordoncino ritorto di colore nero.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

ART. 3. - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lett. b), D. Lgs 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela al terzo e si propone inoltre, di:

- tutelare, promuovere, sviluppare ed estendere la pratica della vela al terzo su imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico;
- contribuire alla salvaguardia della laguna veneta, della sua fauna e flora, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e delle sue tradizioni popolari;
- far conoscere, vivere e amare la laguna attraverso l'insegnamento e la pratica della vela al terzo e delle altre attività nautiche tipiche della marineria veneta;

- contribuire alla diffusione di attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all'ambiente marino e lagunare;
- attuare iniziative per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente marino e lagunare;
- contribuire alla formazione civile ed umana dei cittadini e dei propri Soci secondo i principi della Costituzione;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione marinara;
- sviluppare la collaborazione, l'informazione, gli scambi e le esperienze con altre associazioni;
- promuovere attività, tradizione e cultura della regione del Veneto.

L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e internazionale; è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale ed è apartitica; non ha scopi di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione può:

- partecipare ad organismi pubblici e privati, nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e associative;
- promuovere e partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli dell'Associazione;
- promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni, che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell'autonomia dell'Associazione;
- gestire e promuovere corsi, nonché organizzare e coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli enti Locali, Regionali, Statali ed internazionali pubblici e privati;
- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge 398/1991.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, quali a mero titolo esemplificativo:

- il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate alle attività di vela al terzo;
- il noleggio di spazi, stipetti e rastrelliere porta remi, motori e attrezzature veliche;
- il ricovero degli alberi e delle vele, dei timoni e, più in generale, di ogni attrezzatura funzionale alla pratica della vela al terzo;
- il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività proprie dell'associazione;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la realizzazione, diffusione e distribuzione di qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- acquistare, vendere, costruire e gestire imbarcazioni, gestire immobili, impianti ricreativi, sportivi, culturali; gestire punti di ritrovo, di ristoro e attività similari, svolgere attività di vendita di materiale sportivo, di somministrazione di alimenti e bevande;

nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, i propri mezzi e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione per gli iscritti.

Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative ai mezzi propri messi a disposizione per l'espletamento dell'attività, al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e comunque nei limiti previsti dalle norme di legge in materia.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) euro mensili e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, fatte salve eventuali modifiche normative.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO III - Associati

ART.4. SOCI

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in:

- Soci onorari: coloro che per speciali benemeritenze nel campo dello sport o della tradizione o per la carica ricoperta vengano proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale. Lo status di socio onorario è a vita fatte salve revoche deliberate dall'Assemblea per gravi motivi che pregiudichino l'onorabilità dell'Associazione.

- Soci ordinari: tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e sono in regola con il pagamento della quota sociale da corrispondere improrogabilmente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

- Soci juniores: soci minorenni che sono in regola con il pagamento della quota sociale da corrispondere improrogabilmente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, comprese le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Per l'iscrizione dei soci minorenni è richiesta autorizzazione scritta del genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la

responsabilità genitoriale e comunque con il consenso espresso del minore che abbia compiuto 14 (quattordici) anni.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche:

- che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli;
 - che non abbiano riportato condanne penali per reati contro la persona, ed in special modo contro minori;
 - che non abbiano subito condanne per utilizzo e/o spaccio di sostanze proibite.
- L'Associazione può prevedere e disciplinare con proprio regolamento l'istituzione di altre figure vicine all'Associazione, come ad es. famigliari o sostenitori che - tuttavia - non possono considerarsi soci. Tali figure, pertanto, non hanno i diritti e i doveri dei soci.

ART. 5.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e corredata dalla firma di 2 (due) soci presentatori, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, approvando espressamente la clausola compromissoria, e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'iscrizione nel libro dei soci, il richiedente acquisirà la qualifica di socio con il conseguente ed uniforme diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa.

ART. 6.

La qualifica di socio dà diritto, se in regola con il pagamento della quota:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, secondo il principio del voto singolo, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, entro i termini e con le modalità stabilite dai regolamenti.

Viene espressamente vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa, come da Art. 148, comma 8, lettera c, TUIR e successive modifiche.

ART. 7.

La quota sociale ha carattere di non rivalutabilità e di intrasmissibilità.

La quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria in funzione delle attività e degli scopi dell'Associazione.

ART. 8.

La qualifica di socio viene meno per:

- recesso, da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- esclusione per gravi motivi (danni morali o materiali all'Associazione);
- mancato rinnovo dell'iscrizione associativa entro i termini previsti dal Regolamento;
- morte o interdizione o inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

ART. 9.

Il Collegio dei Proviviri, su istanza del socio o dell'organo del circolo che ne abbia interesse, può adottare provvedimenti verso il socio che:

- non ottemperari alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

ART. 10.

I provvedimenti verso i soci sono: l'ammonizione, la censura, la sospensione fino a 12 (dodici) mesi, l'esclusione.

Tali provvedimenti devono essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente.

I soci esclusi o sospesi non hanno diritto al rimborso di quote o contributi associativi versati.

L'esclusione produce i suoi effetti dalla notifica all'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere all'arbitro di cui all'art. 27 del presente statuto e, in subordina all'autorità giudiziaria nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

TITOLO IV - Fondo Comune

ART. 11.

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti, il tutto in conformità alla legge vigente;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da ogni altra eventuale entrata, purché compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente contemplate.

In caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni o Enti con il medesimo scopo sociale.

TITOLO V - Esercizio Sociale e Organi

ART. 12.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico - Finanziario e il rendiconto preventivo dell'anno in corso da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve attenersi alle prescrizioni di legge e sarà accompagnato da apposita relazione sulla gestione.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale.

ART. 13.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Probiviri;
 - Il Comitato di Garanzia o il Collegio dei Revisori dei Conti (quando nominato).
- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ed affidate a soci maggiorenni.

TITOLO VI - Le Assemblee

ART. 14.

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione è l'organo sovrano con primarie funzioni di indirizzo strategico e controllo.

Delibera sulle modifiche statutarie e su qualsiasi argomento le venga regolarmente sottoposto.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data diversa dalla prima di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicazione nel sito internet della medesima.

L'Assemblea è inoltre convocata o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o a richiesta di almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo è tenuto entro 15 (quindici) giorni a procedere alla convocazione dell'Assemblea, che si terrà secondo le procedure statutarie entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere convocata per eleggere, sostituire o destituire uno o più membri degli organi dell'Associazione.

In caso di destituzione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà all'immediata elezione di un Presidente e di un Vicepresidente pro-tempore, i quali stabiliranno entro 15 (quindici) giorni la data dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni secondo le procedure statutarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in subordine dalla persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa, il quale controlla la validità della convocazione e della costituzione, dirige le discussioni, regola e controlla le votazioni, firma il verbale della assemblea, redatto dal Segretario dell'Assemblea.

La nomina del Segretario dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati purché in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minorenni è previsto il voto per il tramite del genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee da altro associato mediante speciale delega scritta corredata da copia del documento di identità del delegante. Un associato può ricevere al massimo una delega.

ART. 15 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva la Relazione sulla Gestione, i Rendiconti Economico-Finanziari Consuntivo e Preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute, definisce ed approva la linea di politica associativa da attuare lasciando agli organi rappresentanti la scelta delle modalità con cui perseguire gli scopi stabiliti, verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno.

Qualora ritenuto necessario od opportuno, in apertura l'Assemblea nomina per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, gli scrutatori, in numero di 3 (tre), tra i soci non candidati a cariche elettive, i quali eleggeranno al proprio interno il Presidente degli scrutatori.

ART. 16 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 17 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di almeno il 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

TITOLO VII - Altri Organi

ART. 18. Durata delle cariche sociali

Gli organi eletti rimangono in carica 3 (tre) esercizi a partire dalla relativa assemblea elettiva e sono rieleggibili e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di dimissioni anticipate di un organo uscente, l'organo eletto può immediatamente insediarsi.

ART. 19. - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione prevede la comunicazione agli interessati a mezzo di posta elettronica oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro degli associati specificando l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti incluso quello del Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

Qualora venga a mancare il numero minimo dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea ordinaria affinché questa provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri restanti del Consiglio Direttivo decaduto espletano le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

In ogni caso gli amministratori non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 20.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione degli indirizzi assembleari;
- redigere il Rendiconto Economico - Finanziario consuntivo;
- redigere la Previsione Economico - Finanziaria;
- emanare i Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- definire gli incarichi operativi e nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività, nelle quali si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 21. - Il Presidente

Il Presidente assume il titolo di "Presidente dell'ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo.

Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo e presiedere una riunione da tenersi entro dieci giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

ART. 22. - Collegio dei Probiviri

Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, esclusione.

Decide con arbitrato irrituale, senza formalità.

I candidati alla carica devono avere almeno tre anni di anzianità nell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto nell'ultimo mese dell'esercizio sociale (dicembre) ed ha durata triennale. È composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dall'incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea dei Soci.

I Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello Statuto;
- accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

ART. 23. Il Comitato di Garanzia ed il Collegio dei Revisori dei Conti

Quando non è nominato un Collegio dei Revisori, la gestione finanziaria dell'Associazione può essere verificata da un Comitato di Garanzia, eletto dall'Assemblea, composto da tre membri effettivi che nominano tra loro un Presidente, e due supplenti. I compiti del Comitato sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sulla gestione dell'Associazione;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;
- procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I componenti del Comitato di Garanzia durano in carica 2 (due) anni e non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche istituzionali all'interno dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti.

ART. 24. Riunioni telematiche

Le riunioni degli organi collegiali possono avvenire sia in presenza che in via telematica purché:

- a) sia sempre consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

ART. 25. - Presentazione delle candidature alle cariche sociali di Presidente e Membro del Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale dell'anno di elezione devono avanzare le proprie candidature ai ruoli di Presidente e membro del Consiglio Direttivo inviando un messaggio di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata agli indirizzi ufficiali indicati nella bacheca della sede sociale nonché indicati sul sito internet ufficiale dell'associazione. Le candidature devono essere corredate dal Curriculum Vitae del candidato e da una descrizione sintetica del proprio programma.

Le candidature devono essere presentate almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche elettive.

Il Consiglio Direttivo in carica ha l'obbligo di dare tempestiva pubblicità alle candidature sul sito istituzionale e sui canali social gestiti dall'Associazione. Qualora non pervengano candidature, l'Assemblea ha facoltà di eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo tra i soci presenti all'Assemblea elettiva.

ART. 26. - Clausole per gli affidatari di cariche e incarichi.

Tutte le comunicazioni, i materiali, i documenti, i beni, i dati ricevuti o trattati dagli affidatari di cariche elettive dell'Associazione nell'esercizio delle proprie funzioni o da affidatari di incarichi sono di proprietà dell'Associazione e in quanto tali devono essere consegnati quanto prima all'Associazione e in ogni caso entro la scadenza dei termini del proprio mandato. Inoltre, tutti i prodotti, materiali, idee, opere dell'ingegno, scritti, o qualsiasi altra creazione realizzata o sviluppata da un membro dell'associazione nell'esercizio delle proprie funzioni e pertinenti con la propria carica elettiva sono di proprietà dell'Associazione che ne mantiene ogni diritto.

ART. 27. - Clausola Compromissoria.

Qualunque controversia, ad eccezione di quelle in cui la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorta tra i soci, tra i soci e l'associazione, o tra organi dell'associazione o ancora tra i componenti degli organi dell'associazione, in dipendenza dell'attività sociale e/o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO VIII - Scioglimento

ART. 28. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà, a norma di legge, la destinazione del Patrimonio attivo e le modalità della liquidazione a favore di altro sodalizio che persegue le medesime finalità.

Nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Beni materiali ed immateriali non possono essere devoluti ai soci.

ART. 29. - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali cui l'associazione intende affiliarsi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX Norme finali

ART. 30. - Clausola di affiliazione

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive, sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva, cui l'Associazione è affiliata (ACSI).

Per eventuali norme incompatibili del presente Statuto, esse saranno sostituite di diritto con le norme e direttive Coni.

ART. 31. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

**"ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD -
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Costituita il 15 aprile 1988

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede

ART.1. - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** con durata indeterminata e con sede in Venezia (VE).

L'Associazione assume personalità giuridica di diritto privato. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa è retta dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

L'Associazione aderisce ad ACSI, Ente di Promozione Sportiva Sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge. L'Associazione si riserva, in qualunque momento, di variare od aggiungere affiliazioni ad altri Enti di promozione sportiva.

L'associazione è assoggettata al riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ACSI e si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto, al regolamento della ACSI e delle organizzazioni nazionali ed internazionali sportive a cui gli stessi aderiscono, di cui l'associazione riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle FSN, dagli EPS e dalle DSA di appartenenza anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2021.

L'associazione si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART.2. - LOGO

Il logo dell'Associazione è costituito da un "guidone" di colore giallo (in notazione esadecimale #ffff100) recante il numero romano "III" in colore nero orientato verso destra e sostenuto da un cordoncino ritorto di colore nero.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

ART. 3. - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lett. b), D. Lgs 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela al terzo e si propone inoltre, di:

- tutelare, promuovere, sviluppare ed estendere la pratica della vela al terzo su imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico;
- contribuire alla salvaguardia della laguna veneta, della sua fauna e flora, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e delle sue tradizioni popolari;
- far conoscere, vivere e amare la laguna attraverso l'insegnamento e la pratica della vela al terzo e delle altre attività nautiche tipiche della marineria veneta;

- contribuire alla diffusione di attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all'ambiente marino e lagunare;
- attuare iniziative per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente marino e lagunare;
- contribuire alla formazione civile ed umana dei cittadini e dei propri Soci secondo i principi della Costituzione;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione marinara;
- sviluppare la collaborazione, l'informazione, gli scambi e le esperienze con altre associazioni;
- promuovere attività, tradizione e cultura della regione del Veneto.

L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e internazionale; è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale ed è apartitica; non ha scopi di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione può:

- partecipare ad organismi pubblici e privati, nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e associative;
- promuovere e partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli dell'Associazione;
- promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni, che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell'autonomia dell'Associazione;
- gestire e promuovere corsi, nonché organizzare e coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli enti Locali, Regionali, Statali ed internazionali pubblici e privati;
- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge 398/1991.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, quali a mero titolo esemplificativo:

- il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate alle attività di vela al terzo;
- il noleggio di spazi, stipetti e rastrelliere porta remi, motori e attrezzature veliche;
- il ricovero degli alberi e delle vele, dei timoni e, più in generale, di ogni attrezzatura funzionale alla pratica della vela al terzo;
- il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività proprie dell'associazione;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la realizzazione, diffusione e distribuzione di qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- acquistare, vendere, costruire e gestire imbarcazioni, gestire immobili, impianti ricreativi, sportivi, culturali; gestire punti di ritrovo, di ristoro e attività similari, svolgere attività di vendita di materiale sportivo, di somministrazione di alimenti e bevande;

nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, i propri mezzi e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione per gli iscritti.

Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative ai mezzi propri messi a disposizione per l'espletamento dell'attività, al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e comunque nei limiti previsti dalle norme di legge in materia.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, fatte salve eventuali modifiche normative.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO III - Associati

ART.4. SOCI

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in:

- Soci onorari: coloro che per speciali benemeritenze nel campo dello sport o della tradizione o per la carica ricoperta vengano proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale. Lo status di socio onorario è a vita fatte salve revoche deliberate dall'Assemblea per gravi motivi che pregiudichino l'onorabilità dell'Associazione.

- Soci ordinari: tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e sono in regola con il pagamento della quota sociale da corrispondere improrogabilmente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

- Soci juniores: soci minorenni che sono in regola con il pagamento della quota sociale da corrispondere improrogabilmente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, comprese le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Per l'iscrizione dei soci minorenni è richiesta autorizzazione scritta del genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la

responsabilità genitoriale e comunque con il consenso espresso del minore che abbia compiuto 14 (quattordici) anni.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche:

- che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli;
 - che non abbiano riportato condanne penali per reati contro la persona, ed in special modo contro minori;
 - che non abbiano subito condanne per utilizzo e/o spaccio di sostanze proibite.
- L'Associazione può prevedere e disciplinare con proprio regolamento l'istituzione di altre figure vicine all'Associazione, come ad es. famigliari o sostenitori che - tuttavia - non possono considerarsi soci. Tali figure, pertanto, non hanno i diritti e i doveri dei soci.

ART. 5.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e corredata dalla firma di 2 (due) soci presentatori, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, approvando espressamente la clausola compromissoria, e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'iscrizione nel libro dei soci, il richiedente acquisirà la qualifica di socio con il conseguente ed uniforme diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa.

ART. 6.

La qualifica di socio dà diritto, se in regola con il pagamento della quota:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, secondo il principio del voto singolo, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, entro i termini e con le modalità stabilite dai regolamenti.

Viene espressamente vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa, come da Art. 148, comma 8, lettera c, TUIR e successive modifiche.

ART. 7.

La quota sociale ha carattere di non rivalutabilità e di intrasmissibilità.

La quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria in funzione delle attività e degli scopi dell'Associazione.

ART. 8.

La qualifica di socio viene meno per:

- recesso, da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- esclusione per gravi motivi (danni morali o materiali all'Associazione);
- mancato rinnovo dell'iscrizione associativa entro i termini previsti dal Regolamento;
- morte o interdizione o inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

ART. 9.

Il Collegio dei Probiviri, su istanza del socio o dell'organo del circolo che ne abbia interesse, può adottare provvedimenti verso il socio che:

- non ottemperari alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

ART. 10.

I provvedimenti verso i soci sono: l'ammonizione, la censura, la sospensione fino a 12 (dodici) mesi, l'esclusione.

Tali provvedimenti devono essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente.

I soci esclusi o sospesi non hanno diritto al rimborso di quote o contributi associativi versati.

L'esclusione produce i suoi effetti dalla notifica all'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere all'arbitro di cui all'art. 27 del presente statuto e, in subordina all'autorità giudiziaria nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

TITOLO IV - Fondo Comune

ART. 11.

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti, il tutto in conformità alla legge vigente;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da ogni altra eventuale entrata, purché compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente contemplate.

In caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni o Enti con il medesimo scopo sociale.

TITOLO V - Esercizio Sociale e Organi

ART. 12.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico - Finanziario e il rendiconto preventivo dell'anno in corso da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve attenersi alle prescrizioni di legge e sarà accompagnato da apposita relazione sulla gestione.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale.

ART. 13.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Proviviri;
 - Il Comitato di Garanzia o il Collegio dei Revisori dei Conti (quando nominato).
- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ed affidate a soci maggiorenni.

TITOLO VI - Le Assemblee

ART. 14.

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione è l'organo sovrano con primarie funzioni di indirizzo strategico e controllo.

Delibera sulle modifiche statutarie e su qualsiasi argomento le venga regolarmente sottoposto.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data diversa dalla prima di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicazione nel sito internet della medesima.

L'Assemblea è inoltre convocata o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o a richiesta di almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo è tenuto entro 15 (quindici) giorni a procedere alla convocazione dell'Assemblea, che si terrà secondo le procedure statutarie entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere convocata per eleggere, sostituire o destituire uno o più membri degli organi dell'Associazione.

In caso di destituzione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà all'immediata elezione di un Presidente e di un Vicepresidente pro-tempore, i quali stabiliranno entro 15 (quindici) giorni la data dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni secondo le procedure statutarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in subordine dalla persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa, il quale controlla la validità della convocazione e della costituzione, dirige le discussioni, regola e controlla le votazioni, firma il verbale della assemblea, redatto dal Segretario dell'Assemblea.

La nomina del Segretario dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati purché in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minorenni è previsto il voto per il tramite del genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee da altro associato mediante speciale delega scritta corredata da copia del documento di identità del delegante. Un associato può ricevere al massimo una delega.

ART. 15 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva la Relazione sulla Gestione, i Rendiconti Economico-Finanziari Consuntivo e Preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute, definisce ed approva la linea di politica associativa da attuare lasciando agli organi rappresentanti la scelta delle modalità con cui perseguire gli scopi stabiliti, verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno.

Qualora ritenuto necessario od opportuno, in apertura l'Assemblea nomina per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, gli scrutatori, in numero di 3 (tre), tra i soci non candidati a cariche elettive, i quali eleggeranno al proprio interno il Presidente degli scrutatori.

ART. 16 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 17 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di almeno il 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

TITOLO VII - Altri Organi

ART. 18. Durata delle cariche sociali

Gli organi eletti rimangono in carica 3 (tre) esercizi a partire dalla relativa assemblea elettiva e sono rieleggibili e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di dimissioni anticipate di un organo uscente, l'organo eletto può immediatamente insediarsi.

ART. 19. - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione prevede la comunicazione agli interessati a mezzo di posta elettronica oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro degli associati specificando l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti incluso quello del Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

Qualora venga a mancare il numero minimo dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea ordinaria affinché questa provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri restanti del Consiglio Direttivo decaduto espletteranno le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

In ogni caso gli amministratori non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 20.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione degli indirizzi assembleari;
- redigere il Rendiconto Economico - Finanziario consuntivo;
- redigere la Previsione Economico - Finanziaria;
- emanare i Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- definire gli incarichi operativi e nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività, nelle quali si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 21. - Il Presidente

Il Presidente assume il titolo di "Presidente dell'ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo.

Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo e presiedere una riunione da tenersi entro dieci giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

ART. 22. - Collegio dei Probiviri

Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, esclusione.

Decide con arbitrato irrituale, senza formalità.

I candidati alla carica devono avere almeno tre anni di anzianità nell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto nell'ultimo mese dell'esercizio sociale (dicembre) ed ha durata triennale. È composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dall'incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea dei Soci.

I Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello Statuto;
- accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

ART. 23. Il Comitato di Garanzia ed il Collegio dei Revisori dei Conti

Quando non è nominato un Collegio dei Revisori, la gestione finanziaria dell'Associazione può essere verificata da un Comitato di Garanzia, eletto dall'Assemblea, composto da tre membri effettivi che nominano tra loro un Presidente, e due supplenti. I compiti del Comitato sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sulla gestione dell'Associazione;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;
- procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I componenti del Comitato di Garanzia durano in carica 2 (due) anni e non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche istituzionali all'interno dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti.

ART. 24. Riunioni telematiche

Le riunioni degli organi collegiali possono avvenire sia in presenza che in via telematica purché:

- a) sia sempre consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

ART. 25. - Presentazione delle candidature alle cariche sociali di Presidente e Membro del Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale dell'anno di elezione devono avanzare le proprie candidature ai ruoli di Presidente e membro del Consiglio Direttivo inviando un messaggio di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata agli indirizzi ufficiali indicati nella bacheca della sede sociale nonché indicati sul sito internet ufficiale dell'associazione. Le candidature devono essere corredate dal Curriculum Vitae del candidato e da una descrizione sintetica del proprio programma.

Le candidature devono essere presentate almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche elettive.

Il Consiglio Direttivo in carica ha l'obbligo di dare tempestiva pubblicità alle candidature sul sito istituzionale e sui canali social gestiti dall'Associazione. Qualora non pervengano candidature, l'Assemblea ha facoltà di eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo tra i soci presenti all'Assemblea elettiva.

ART. 26. - Clausole per gli affidatari di cariche e incarichi.

Tutte le comunicazioni, i materiali, i documenti, i beni, i dati ricevuti o trattati dagli affidatari di cariche elettive dell'Associazione nell'esercizio delle proprie funzioni o da affidatari di incarichi sono di proprietà dell'Associazione e in quanto tali devono essere consegnati quanto prima all'Associazione e in ogni caso entro la scadenza dei termini del proprio mandato. Inoltre, tutti i prodotti, materiali, idee, opere dell'ingegno, scritti, o qualsiasi altra creazione realizzata o sviluppata da un membro dell'associazione nell'esercizio delle proprie funzioni e pertinenti con la propria carica elettiva sono di proprietà dell'Associazione che ne mantiene ogni diritto.

ART. 27. - Clausola Compromissoria.

Qualunque controversia, ad eccezione di quelle in cui la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorta tra i soci, tra i soci e l'associazione, o tra organi dell'associazione o ancora tra i componenti degli organi dell'associazione, in dipendenza dell'attività sociale e/o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO VIII - Scioglimento

ART. 28. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà, a norma di legge, la destinazione del Patrimonio attivo e le modalità della liquidazione a favore di altro sodalizio che persegue le medesime finalità.

Nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Beni materiali ed immateriali non possono essere devoluti ai soci.

ART. 29. - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali cui l'associazione intende affiliarsi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX Norme finali

ART. 30. - Clausola di affiliazione

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive, sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva, cui l'Associazione è affiliata (ACSI).

Per eventuali norme incompatibili del presente Statuto, esse saranno sostituite di diritto con le norme e direttive Coni.

ART. 31. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

**"ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD -
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Costituita il 15 aprile 1988

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede

ART.1. - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** con durata indeterminata e con sede in Venezia (VE).

L'Associazione assume personalità giuridica di diritto privato. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa è retta dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

L'Associazione aderisce ad ACSI, Ente di Promozione Sportiva Sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge. L'Associazione si riserva, in qualunque momento, di variare od aggiungere affiliazioni ad altri Enti di promozione sportiva.

L'associazione è assoggettata al riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ACSI e si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto, al regolamento della ACSI e delle organizzazioni nazionali ed internazionali sportive a cui gli stessi aderiscono, di cui l'associazione riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle FSN, dagli EPS e dalle DSA di appartenenza anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2021.

L'associazione si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART.2. - LOGO

Il logo dell'Associazione è costituito da un "guidone" di colore giallo (in notazione esadecimale #fff100) recante il numero romano "III" in colore nero orientato verso destra e sostenuto da un cordoncino ritorto di colore nero.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

ART. 3. - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lett. b), D. Lgs 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela al terzo e si propone inoltre, di:

- tutelare, promuovere, sviluppare ed estendere la pratica della vela al terzo su imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico;
- contribuire alla salvaguardia della laguna veneta, della sua fauna e flora, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e delle sue tradizioni popolari;
- far conoscere, vivere e amare la laguna attraverso l'insegnamento e la pratica della vela al terzo e delle altre attività nautiche tipiche della marineria veneta;

- contribuire alla diffusione di attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all'ambiente marino e lagunare;
- attuare iniziative per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente marino e lagunare;
- contribuire alla formazione civile ed umana dei cittadini e dei propri Soci secondo i principi della Costituzione;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione marinara;
- sviluppare la collaborazione, l'informazione, gli scambi e le esperienze con altre associazioni;
- promuovere attività, tradizione e cultura della regione del Veneto.

L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e internazionale; è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale ed è apartitica; non ha scopi di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione può:

- partecipare ad organismi pubblici e privati, nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e associative;
- promuovere e partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli dell'Associazione;
- promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni, che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell'autonomia dell'Associazione;
- gestire e promuovere corsi, nonché organizzare e coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli enti Locali, Regionali, Statali ed internazionali pubblici e privati;
- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge 398/1991.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, quali a mero titolo esemplificativo:

- il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate alle attività di vela al terzo;
- il noleggio di spazi, stipetti e rastrelliere porta remi, motori e attrezzature veliche;
- il ricovero degli alberi e delle vele, dei timoni e, più in generale, di ogni attrezzatura funzionale alla pratica della vela al terzo;
- il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività proprie dell'associazione;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la realizzazione, diffusione e distribuzione di qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- acquistare, vendere, costruire e gestire imbarcazioni, gestire immobili, impianti ricreativi, sportivi, culturali; gestire punti di ritrovo, di ristoro e attività similari, svolgere attività di vendita di materiale sportivo, di somministrazione di alimenti e bevande;

nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, i propri mezzi e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione per gli iscritti.

Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative ai mezzi propri messi a disposizione per l'espletamento dell'attività, al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e comunque nei limiti previsti dalle norme di legge in materia.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, fatte salve eventuali modifiche normative.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO III - Associati

ART.4. SOCI

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in:

- Soci onorari: coloro che per speciali benemeritenze nel campo dello sport o della tradizione o per la carica ricoperta vengano proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale. Lo status di socio onorario è a vita fatte salve revoche deliberate dall'Assemblea per gravi motivi che pregiudichino l'onorabilità dell'Associazione.

- Soci ordinari: tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e sono in regola con il pagamento della quota sociale da corrispondere improrogabilmente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

- Soci juniores: soci minorenni che sono in regola con il pagamento della quota sociale da corrispondere improrogabilmente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, comprese le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Per l'iscrizione dei soci minorenni è richiesta autorizzazione scritta del genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la

responsabilità genitoriale e comunque con il consenso espresso del minore che abbia compiuto 14 (quattordici) anni.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche:

- che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli;
 - che non abbiano riportato condanne penali per reati contro la persona, ed in special modo contro minori;
 - che non abbiano subito condanne per utilizzo e/o spaccio di sostanze proibite.
- L'Associazione può prevedere e disciplinare con proprio regolamento l'istituzione di altre figure vicine all'Associazione, come ad es. famigliari o sostenitori che - tuttavia - non possono considerarsi soci. Tali figure, pertanto, non hanno i diritti e i doveri dei soci.

ART. 5.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e corredata dalla firma di 2 (due) soci presentatori, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, approvando espressamente la clausola compromissoria, e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'iscrizione nel libro dei soci, il richiedente acquisirà la qualifica di socio con il conseguente ed uniforme diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa.

ART. 6.

La qualifica di socio dà diritto, se in regola con il pagamento della quota:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, secondo il principio del voto singolo, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, entro i termini e con le modalità stabilite dai regolamenti.

Viene espressamente vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa, come da Art. 148, comma 8, lettera c, TUIR e successive modifiche.

ART. 7.

La quota sociale ha carattere di non rivalutabilità e di intrasmissibilità.

La quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria in funzione delle attività e degli scopi dell'Associazione.

ART. 8.

La qualifica di socio viene meno per:

- recesso, da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- esclusione per gravi motivi (danni morali o materiali all'Associazione);
- mancato rinnovo dell'iscrizione associativa entro i termini previsti dal Regolamento;
- morte o interdizione o inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

ART. 9.

Il Collegio dei Proviviri, su istanza del socio o dell'organo del circolo che ne abbia interesse, può adottare provvedimenti verso il socio che:

- non ottemperari alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

ART. 10.

I provvedimenti verso i soci sono: l'ammonizione, la censura, la sospensione fino a 12 (dodici) mesi, l'esclusione.

Tali provvedimenti devono essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente.

I soci esclusi o sospesi non hanno diritto al rimborso di quote o contributi associativi versati.

L'esclusione produce i suoi effetti dalla notifica all'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere all'arbitro di cui all'art. 27 del presente statuto e, in subordina all'autorità giudiziaria nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

TITOLO IV - Fondo Comune

ART. 11.

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti, il tutto in conformità alla legge vigente;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da ogni altra eventuale entrata, purché compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente contemplate.

In caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni o Enti con il medesimo scopo sociale.

TITOLO V - Esercizio Sociale e Organi

ART. 12.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico - Finanziario e il rendiconto preventivo dell'anno in corso da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve attenersi alle prescrizioni di legge e sarà accompagnato da apposita relazione sulla gestione.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale.

ART. 13.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Probiviri;
 - Il Comitato di Garanzia o il Collegio dei Revisori dei Conti (quando nominato).
- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ed affidate a soci maggiorenni.

TITOLO VI - Le Assemblee

ART. 14.

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione è l'organo sovrano con primarie funzioni di indirizzo strategico e controllo.

Delibera sulle modifiche statutarie e su qualsiasi argomento le venga regolarmente sottoposto.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data diversa dalla prima di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicazione nel sito internet della medesima.

L'Assemblea è inoltre convocata o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o a richiesta di almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo è tenuto entro 15 (quindici) giorni a procedere alla convocazione dell'Assemblea, che si terrà secondo le procedure statutarie entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere convocata per eleggere, sostituire o destituire uno o più membri degli organi dell'Associazione.

In caso di destituzione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà all'immediata elezione di un Presidente e di un Vicepresidente pro-tempore, i quali stabiliranno entro 15 (quindici) giorni la data dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni secondo le procedure statutarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in subordine dalla persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa, il quale controlla la validità della convocazione e della costituzione, dirige le discussioni, regola e controlla le votazioni, firma il verbale della assemblea, redatto dal Segretario dell'Assemblea.

La nomina del Segretario dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati purché in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minorenni è previsto il voto per il tramite del genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee da altro associato mediante speciale delega scritta corredata da copia del documento di identità del delegante. Un associato può ricevere al massimo una delega.

ART. 15 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva la Relazione sulla Gestione, i Rendiconti Economico-Finanziari Consuntivo e Preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute, definisce ed approva la linea di politica associativa da attuare lasciando agli organi rappresentanti la scelta delle modalità con cui perseguire gli scopi stabiliti, verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno.

Qualora ritenuto necessario od opportuno, in apertura l'Assemblea nomina per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, gli scrutatori, in numero di 3 (tre), tra i soci non candidati a cariche elettive, i quali eleggeranno al proprio interno il Presidente degli scrutatori.

ART. 16 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 17 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di almeno il 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

TITOLO VII - Altri Organi

ART. 18. Durata delle cariche sociali

Gli organi eletti rimangono in carica 3 (tre) esercizi a partire dalla relativa assemblea elettiva e sono rieleggibili e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di dimissioni anticipate di un organo uscente, l'organo eletto può immediatamente insediarsi.

ART. 19. - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione prevede la comunicazione agli interessati a mezzo di posta elettronica oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro degli associati specificando l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti incluso quello del Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

Qualora venga a mancare il numero minimo dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea ordinaria affinché questa provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri restanti del Consiglio Direttivo decaduto espletano le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

In ogni caso gli amministratori non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 20.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione degli indirizzi assembleari;
- redigere il Rendiconto Economico - Finanziario consuntivo;
- redigere la Previsione Economico - Finanziaria;
- emanare i Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- definire gli incarichi operativi e nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività, nelle quali si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 21. - Il Presidente

Il Presidente assume il titolo di "Presidente dell'ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo.

Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo e presiedere una riunione da tenersi entro dieci giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

ART. 22. - Collegio dei Probiviri

Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, esclusione.

Decide con arbitrato irrituale, senza formalità.

I candidati alla carica devono avere almeno tre anni di anzianità nell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto nell'ultimo mese dell'esercizio sociale (dicembre) ed ha durata triennale. È composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dall'incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea dei Soci.

I Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello Statuto;
- accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

ART. 23. Il Comitato di Garanzia ed il Collegio dei Revisori dei Conti

Quando non è nominato un Collegio dei Revisori, la gestione finanziaria dell'Associazione può essere verificata da un Comitato di Garanzia, eletto dall'Assemblea, composto da tre membri effettivi che nominano tra loro un Presidente, e due supplenti. I compiti del Comitato sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sulla gestione dell'Associazione;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;
- procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I componenti del Comitato di Garanzia durano in carica 2 (due) anni e non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche istituzionali all'interno dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti.

ART. 24. Riunioni telematiche

Le riunioni degli organi collegiali possono avvenire sia in presenza che in via telematica purché:

- a) sia sempre consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

ART. 25. - Presentazione delle candidature alle cariche sociali di Presidente e Membro del Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale dell'anno di elezione devono avanzare le proprie candidature ai ruoli di Presidente e membro del Consiglio Direttivo inviando un messaggio di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata agli indirizzi ufficiali indicati nella bacheca della sede sociale nonché indicati sul sito internet ufficiale dell'associazione. Le candidature devono essere corredate dal Curriculum Vitae del candidato e da una descrizione sintetica del proprio programma.

Le candidature devono essere presentate almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche elettive.

Il Consiglio Direttivo in carica ha l'obbligo di dare tempestiva pubblicità alle candidature sul sito istituzionale e sui canali social gestiti dall'Associazione. Qualora non pervengano candidature, l'Assemblea ha facoltà di eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo tra i soci presenti all'Assemblea elettiva.

ART. 26. - Clausole per gli affidatari di cariche e incarichi.

Tutte le comunicazioni, i materiali, i documenti, i beni, i dati ricevuti o trattati dagli affidatari di cariche elettive dell'Associazione nell'esercizio delle proprie funzioni o da affidatari di incarichi sono di proprietà dell'Associazione e in quanto tali devono essere consegnati quanto prima all'Associazione e in ogni caso entro la scadenza dei termini del proprio mandato. Inoltre, tutti i prodotti, materiali, idee, opere dell'ingegno, scritti, o qualsiasi altra creazione realizzata o sviluppata da un membro dell'associazione nell'esercizio delle proprie funzioni e pertinenti con la propria carica elettiva sono di proprietà dell'Associazione che ne mantiene ogni diritto.

ART. 27. - Clausola Compromissoria.

Qualunque controversia, ad eccezione di quelle in cui la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorta tra i soci, tra i soci e l'associazione, o tra organi dell'associazione o ancora tra i componenti degli organi dell'associazione, in dipendenza dell'attività sociale e/o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO VIII - Scioglimento

ART. 28. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà, a norma di legge, la destinazione del Patrimonio attivo e le modalità della liquidazione a favore di altro sodalizio che persegue le medesime finalità.

Nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Beni materiali ed immateriali non possono essere devoluti ai soci.

ART. 29. - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali cui l'associazione intende affiliarsi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX Norme finali

ART. 30. - Clausola di affiliazione

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive, sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva, cui l'Associazione è affiliata (ACSI).

Per eventuali norme incompatibili del presente Statuto, esse saranno sostituite di diritto con le norme e direttive Coni.

ART. 31. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.